



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del Reg. del 20/12/2017	OGGETTO:	Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa – Anno 2017
-----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 13:35, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to COSIMO PERRONE
--	---

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

PREMESSO.

- che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.lgs.150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “*certezza stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica dell’*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999;
- che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni del C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9.5.2006, art. 8 CCNL del 11.4.2008 e art. 4 CCNL del 31.7.2009);

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alla vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'art.1, co. 557, come sostituito dall'art. 14, co. 7 del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.7.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;

VISTO l'art.9, co. 2bis del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.7.2010, come modificato dall'art. 1, co. 456 della legge 147/2013, il quale prevede che – a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO altresì l'art. 1, co. 236, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), nel quale si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 23, co. 2 del D.lgs. 75/2017 che così recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....”;*

DATO ATTO che mensilmente si procede a erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, e l'indennità di comparto;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 60 dell'8.6.2017 avente per oggetto “Risultanze della ricognizione dei fondi delle risorse decentrate del personale – approvazione” e, in particolare, il punto 2 del deliberato che qui di seguito si riporta.

“DI APPROVARE il prospetto riepilogativo con i differenziali tra le somme disponibili per la contrattazione e quelle effettivamente erogate, salvo errori o rettifiche degli elaborati contabili e delle conseguenti attività di recupero e, pertanto, di recuperare a valere sui fondi per le risorse decentrate dal 2017 al 2026 la somma annuale, risultante dal saldo delle annualità 2007-2016, di € 23.606,72”;

RITENUTO, pertanto, di provvedere a costituire il fondo risorse decentrata per l'Anno 2017 nella misura pari all'importo delle risorse dell'anno 2016 pari a € 122.113,22 esclusi oneri e Irap, secondo il prospetto di cui all'Allegato A);

RICHIAMATI:

- l'art. 34 del CCNL 22.1.2004 che disciplina il finanziamento delle progressioni

orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL 31.3.1999;

- l'art. 33 del CCNL 22.1.2004 che istituisce l'indennità di comparto e, in particolare, il comma 4 che disciplina le modalità di finanziamento;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alle R.S.U. e alle OO.SS.;

CONSIDERATO che questo Ente rispetta quanto previsto dal d.l. 66/2014 in materia di spesa del personale;

DATO ATTO altresì che il Comune di Salice Salentino ha rispettato il Patto di Stabilità interno per il triennio 2012-2015, nonché il pareggio di bilancio per l'anno 2016;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del d.l. 66/2014 e dell'art. 23, co. 2 del D.lgs. 75/2017;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante del presente atto e deve perciò intendersi qui integralmente richiamato;

2) **DI COSTITUIRE** il fondo risorse decentrate Anno 2017 quantificato in € 122.113,22 (euro centoventiduemilacentotredici/22), esclusi oneri e Irap, secondo il prospetto di cui Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) **DI DARE ATTO** che mensilmente vengono liquidati i compensi relativi alla progressione economica orizzontale e alla indennità di comparto;

4) **DI DARE ATTO** altresì che l'ammontare del fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio finanziario di previsione anno 2017-2019;

5) **DI DARE ATTO** infine che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2016 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

6) DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, co. 1 del CCNL 1.4.1999;

7) DI INVIARE l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.lgs. 256/2000;

8) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co.4 del D.lgs. 267/2000.

ANNO 2017 – Allegato A)

CALCOLO DEL FONDO ANNO 2017						
Risorse stabili						
Disposizione		Descrizione			Importo	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera A	CCNL 1999	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1 comma 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati			54.797,75	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera B		b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 6.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti			-	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera C		c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 6.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL			-	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera F		f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993			-	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera G		g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996			17.427,89	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera H		h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di €. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995			-	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera I		i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore			-	
ARTICOLO 15, comma 1, lettera J		j) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	MS 1997	1.115.888,88	0,52%	5.802,63
ARTICOLO 15, comma 1, lettera L		l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni			-	

ARTICOLO 15 comma 5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio					
ARTICOLO 14, comma 3, CCNL 1999		Incremento per riduzione stabile straordinario					4.091,72
ARTICOLO 14, comma 4, CCNL 1999		Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	LS 1999	22.323,79	3,00%		669,72
ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 5.10.2001	CCNL 2001	Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000					14.199,93
ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 5.10.2001		Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS 1999	999.843,57	1,1%		10.998,28
ARTICOLO 15, comma 2		In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS 1997	1.115.888,88	1,20		13.390,67
ARTICOLO 32, comma 1, CCNL 22.1.2004	CCNL 2004	L'art. 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	MS 2001	1.098.128,99	0,62%		6.749,92
CCNL 22.1.2004 Dichiarazione congiunta n. 14		In applicazione del quesito Q27 dell'Aran e della dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004 occorre incrementare il Fondo dell'importo corrispondente agli incrementi stipendiali riconosciuti a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione rispetto agli incrementi contrattuali riconosciuti al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) poiché tali incrementi sono a carico del bilancio					3.956,21
CCNL 9.5.2006 Dichiarazione congiunta n. 4	CCNL 2006	Incremento valori posizione economica (Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9.5.2006)					3.280,55
TOTALE ANNO 2017							135.365,27
Riduzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 – Fondo Anno 2011							-3.925,20
Riduzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 – Fondo Anno 2012							-5.545,69
Riduzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 – Fondo Anno 2013							-3.781,16
TOTALE FONDO ANNO 2017							122.113,22

A DETRARRE	
- Art. 7, comma 7, CCNL 31.3.1999 (inquadramento personale vigilanza alla 6^ Q.F.)	3.723,66
- Progressione economica Anno 1999	5.148,53
- Progressione economica Anno 2000	9.694,84
- Progressione economica Anno 2001	15.744,25

- Progressione economica Anno 2004	20.058,57
- Progressione economica Anno 2009	13.476,68
- Progressione economica Anno 2010	2.669,07
- Indennità di comparto	16.286,76
Totale Fondo disponibile	35.310,86
A DETRARRE RECUPERO PRIMA ANNUALITA' DELIBERAZIONE G.C. 60/2017	23.606,72
FONDO RESIDUO DA UTILIZZARE	11.704,14

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1274 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 21/12/2017

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO